



Comune di Lagnasco

Il Sindaco

C.A.P. 12030
Piazza Umberto I°, n. 2
Tel. 017572101 fax 017572630
e-mail:
segreteria@comune.lagnasco.cn.it

Prot. n. | 1092 | VIII | 1 |

Lagnasco, li _____ 17 marzo 2020

Registro Ordinanze n. **6**/2020

IL SINDACO

Visto l'art. 182, comma 6 bis, del D.Lgs 03-04-2006, n. 152, che recita testualmente: *“Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)”*;

Visto l'art. 10, comma 2, della Legge Regionale 4/10/2018, n. 15, che recita testualmente: *È vietato l'abbruciamento di materiale vegetale di cui all'articolo 182, comma 6-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) su tutto il territorio regionale, nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 31 marzo dell'anno successivo.*;

Preso atto, che con la Legge Regionale n. 3 del 26 febbraio 2020 all'art. 1 è stato così disposto: *“Il divieto di abbruciamento di materiale vegetale, nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 31 marzo dell'anno successivo, di cui all' articolo 10, comma 2 della legge regionale 4 ottobre 2018, n. 15 (Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 'Legge quadro in materia di incendi boschivi'), può essere derogato, limitatamente all'abbruciamento dei residui colturali, per un massimo di trenta giorni, anche non continuativi, per i comuni montani e per un massimo di quindici giorni, anche non continuativi, per le aree di pianura. Tali deroghe sono concesse dai sindaci, con propria ordinanza, fermo restando i limiti e le condizioni di cui all' articolo 182, comma 6 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)”*;

Ritenuto di adottare il provvedimento di deroga così come consentito dal citato art. 1 della L.R. n. 3/2020;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

ORDINA

- 1. con decorrenza immediata e fino a tutto il 31 marzo 2020 è consentita la deroga su tutto il territorio del Comune di Lagnasco al divieto di abbruciamento di materiale vegetale previsto dall'art. 10, comma 2, della L.R. 04/10/2018, n. 15;**
- 2. la pratica così come derogata dal precedente punto 1) deve svolgersi nelle modalità di cui al comma 6 bis dell'art. 182 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, così come riportato in premessa;**



Comune di Lagnasco

Il Sindaco

C.A.P. 12030
Piazza Umberto I°, n. 2
Tel. 017572101 fax 017572630
e-mail:
segreteria@comune.lagnasco.cn.it

3. **È vietata l'accensione di fuochi o l'abbruciamento di materiale vegetale in terreni boscati, arbustivi e pascolivi, fino ad una distanza inferiore a cinquanta metri da essi ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 15/2018;**
4. **Si richiama l'osservanza di tutto quanto disposto dal D.P.C.M. 11 marzo 2020 in materia di misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19 applicabile su tutto il territorio nazionale;**
5. Di notificare il presente provvedimento mediante pubblicazione, nei modi di Legge, all'Albo Pretorio del Comune di Lagnasco;
6. Di trasmettere la presente ordinanza alla Regione Carabinieri Forestale "Piemonte" di Cuneo, nonché alla Stazione Forestale di Saluzzo;

Fatte salve eventuali irrogazioni di ulteriori sanzioni previste da Leggi e Regolamenti Statali e Regionali e l'eventuale azione penale, per le violazioni alle disposizioni di cui alla presente ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, da € 25,00 a € 500,00.

Il Servizio di Polizia Municipale e le Forze dell'Ordine sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Contro la presente Ordinanza è ammissibile: ricorso al Prefetto, entro 30 giorni ovvero ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte di Torino entro 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello stato, entro 120 giorni, decorrenti dalla notificazione o piena conoscenza del presente provvedimento.

IL SINDACO

Geom. *Roberto Dalmazzo*

Digitalmente firmato ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale" e ss.mm.ii